

Repertorio n. 9742

Raccolta n. 5717

**Verbale di assemblea dell' "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO
SOCCORSO ED ASSISTENZA - CROCE GIALLA FALCONARA"
Adeguamento dello statuto alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di novembre

16 novembre 2019

alle ore quindici e minuti trenta,

in Falconara Marittima, presso i locali della "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA - CROCE GIALLA FALCONARA" in via IV Novembre n. 12.

Avanti a me, dott. LUIGI OLMI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, è presente il signor:

- **DOMENICO PACCONE**, nato a Teano il 5 aprile 1984, residente a Falconara Marittima, via Campania n. 31.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'"ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA - CROCE GIALLA FALCONARA" con sede a Falconara Marittima, via IV Novembre n. 12, codice fiscale 93010200421, avente personalità giuridica riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 16179 del 26 marzo 1984 e successivamente iscritta, ai sensi del d.p.r. 20 febbraio 2000 n. 361, al n. 183 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche in data 23 aprile 2003, giusta decreto dirigenziale n. 23 del 23 aprile 2003, nonché iscritta, ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266, nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Sanità, giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 140 del 25 marzo 1994.

Il medesimo mi dichiara quindi che è qui riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione suddetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione nuovo statuto;

Varie ed Eventuali

Il comparente mi richiede quindi di redigere il relativo verbale; al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 17 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime da parte degli intervenuti, il richiedente, il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, mediante avviso comunicato ai soci a mezzo posta elettronica in data 31 ottobre 2019 ed affisso in pari data presso i locali della sede dell'associazione;
- che l'assemblea di prima convocazione, indetta per il medesimo giorno, alle ore 14.00, è andata deserta;
- che sono presenti in proprio o rappresentati per regolari deleghe che resteranno conservate agli atti dell'associazione n. 21 (ventuno) associati su n. 126 (centoventisei) associati iscritti aventi diritto di voto;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti esso stesso presidente, il vice presidente Loris Signoracci ed i consiglieri Sara Giorgini, Alessandro Angioletti e Ludovica Arcangeli;
- che del Collegio dei Revisori sono presenti i signori Andrea Regina e Amedeo Ramazzotti;

Registrato in ANCONA
il 22/11/2019
al N. 8995
Serie 1T
esente



Firmato digitalmente da LUIGI OLMI

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI ANCONA:80014830428

- che del Collegio dei Probiviri sono presenti le signore Sara Serantoni e Emanuela Marconi.

L'elenco dei presenti viene allegato in copia a questo verbale sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che impongono di modificare lo statuto dell'associazione alla luce dei principi stabiliti dal cosiddetto "Codice del Terzo Settore", D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In luogo di adeguare lo statuto vigente, le cui ultime modifiche risalgono all'anno 2005, il Consiglio di Amministrazione ha preferito adottare un nuovo testo di statuto che ha mantenuto invariati i principi che sono a fondamento dell'associazione sin dalla sua fondazione, pur adattandolo alle modifiche, anche relative alla normativa di riferimento, intervenute negli anni.

Precisa il Presidente che il nuovo testo di statuto è stato messo a disposizione degli associati presso la sede dell'associazione, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni da presentare all'assemblea.

Il Presidente illustra quindi all'assemblea le modifiche di maggior rilievo, riguardanti in particolare:

- la modifica della denominazione in **"Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Assistenza – CROCE GIALLA FALCONARA organizzazione di volontariato"** o anche, in forma breve, **"CROCE GIALLA FALCONARA OdV"**, con l'inserimento della locuzione "Organizzazione di volontariato" o, in breve, dell'acronimo "OdV", come richiesto dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, specificandosi che l'utilizzo della locuzione o dell'acronimo è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo;
- la specificazione degli scopi dell'associazione e delle attività di interesse generale svolte, tutte comprese tra quelle indicate all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- la possibilità per l'associazione di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge, conferendo all'assemblea il potere di individuare tali attività diverse;
- la procedura di ammissione dei nuovi associati;
- i compiti degli organi sociali, la composizione e la durata degli stessi e la gratuità delle cariche, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate e salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del Codice del Terzo Settore con riferimento ai componenti dell'organo di controllo di cui all'art. 30, comma 5, del Codice del Terzo Settore che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile;
- la tenuta dei libri sociali obbligatori e il diritto degli associati di prenderne visione e di esaminarli;
- la redazione e approvazione del bilancio consuntivo nonché del bilancio sociale nei casi in cui sia previsto dalla legge;
- la facoltà, con riferimento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, per i consiglieri oggettivamente impossibilitati a presenziare fisicamente di partecipare alla riunione in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede

e di parità di trattamento dei partecipanti, che sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutto ciò con la precisazione che la partecipazione alla seduta da remoto è da intendersi di natura eccezionale, correlata a impossibilità oggettive e manifeste che dovranno risultare dal verbale;

- la devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'associazione, secondo il disposto dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Terminata l'esposizione riassuntiva delle modifiche statutarie proposte, il Presidente dà lettura del testo di statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ed invita l'assemblea alla discussione sull'argomento.

Prende la parola il socio Gilberto Baldassarri, il quale commenta lo statuto proposto, in particolare per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, auspicando l'adozione di un numero fisso di componenti, pari a nove; per la possibilità delle deleghe in assemblea, che non favoriscono la vita associativa; invita a rendere pubbliche al più presto le delibere del consiglio di amministrazione; invita inoltre l'associazione a continuare a predisporre un completo bilancio di esercizio anche nei casi in cui la legge consentirebbe una forma semplificata.

Si sviluppa quindi tra i soci presenti un dibattito, al quale partecipano il presidente ed i consiglieri presenti, nonché i componenti del gruppo di lavoro che ha contribuito alla redazione dello statuto. Vengono proposte, messe ai voti ed approvate alcune modifiche al testo proposto dal presidente all'assemblea, seguendo i principi emersi nel dibattito.

Quindi il presidente dell'assemblea pone in votazione l'adozione del nuovo statuto, portante adeguamento alla normativa sul terzo settore, nel seguente testo:

l'assemblea dell'"**ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO ED ASSISTENZA - CROCE GIALLA FALCONARA**",

DELIBERA

1) di adottare il nuovo testo di statuto come esposto dal Presidente, ed emendato a seguito del dibattito in assemblea, contenente in particolare:

- l'adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, cosiddetto "Codice del Terzo Settore";

- la modifica della denominazione, integrata con la locuzione "organizzazione di volontariato" o, in breve, con l'acronimo "OdV", che potrà essere utilizzato fin da ora stante l'iscrizione dell'associazione nel registro regionale del volontariato e, successivamente, solo in seguito all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo;

2) di conferire al consiglio di amministrazione il potere di apportare allo statuto approvato le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in seguito ad ulteriori interventi legislativi, al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Dopo prova e controprova, il Presidente dichiara la delibera approvata all'unanimità dei voti dei presenti, espressi per alzata di mano.

Ai fini delle volture nei pubblici registri, il Presidente mi consegna l'elenco degli automezzi compresi nel patrimonio dell'associazione, che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "**B**".

A questo punto il Presidente mi consegna il testo dello statuto aggiornato con le mo-

difiche apportate dall'odierna assemblea, testo che io notaio allego al presente atto sotto la lettera **"C"**.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e zero minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

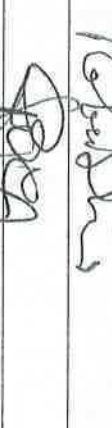
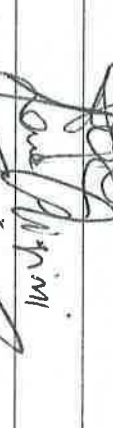
Ai fini della tassazione del presente atto, si richiede l'applicazione dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'esenzione da imposta di registro, trattandosi di adeguamento statutario alla citata normativa, e l'esenzione da imposta di bollo.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano, occupa nove pagine di tre fogli e viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti trentacinque.

FIRMATO: DOMENICO PACCONE - LUIGI OLMI NOTAIO.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 16 NOVEMBRE 2019

Cognome	Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Firma presenza
SIGNORACCI	CORRIS	21/01/1968	CHIAJESSE	
X CARLECCI	FABIO (DARZIA)	24/08/78	ANCONA	
MARCOMI	EMANUELA	24/08/78	CHIAJESSE (AN)	
DIOITALICCI	SILVIA (SOLEA)	11/03/77	ANCONA	
BARAZZO ARCA	ALESSIO	26/10/46	ANCONA	
ALBOLLETTI	ROSSANO	19/01/91	ANCONA	
TISSA	LORANZO	08/06/49	SANMARINO	
STANCONI	SARA	21/06/85	ANCONA	
CARRUZZI	DAVID	02/01/87	ANCONA	
DANABEI	ROBERTO	21/03/1965	ROMA	
ROTONDI	GIUSEPPE	01/03/1942	ROMA	
GIORGINI	SARA	04/07/1991	ANCONA	
PAZONE	DOTTENICO	05/04/84	TEANO	
X MENOTTI	PAOLO (DECEGLI)	21/03/1968	CHIAJESSE (AN)	
BARBASSARA	GIUSEPPE	08/01/1959	CATERINA (AN)	
ROCCA	ANNA	10/12/1991	ANCONA	

L. L.





ELENCO MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SANITARIO

MOD A15-VER 1.2-01/2009

ALLEGATO
all'atto n. 5747
della raccolta

Marca	Mod./ immatricol.	Targa	Categoria attuale	Denominaz.	Sigla radio	NUMERO TELAIO	KW
1 FIAT	DUCATO 08/09/2013	ES031WP	A- ALS	ALFA 1	A	ZFA25000002447793	130,00 KW
2 MERCEDES	SPRINTER 07/11/2008	DP838MH	"B" Trasporto	FOXTROT 1	F	WDB9066331S327299	110,00 KW
3 FIAT	DUCATO 02/04/2008	DM 653 GL	"B" Trasporto	BRAVO	B	ZFA25000001380590	115,50 KW
4 FIAT	DUCATO / 2003	CG 572 HY	Autocarro P.C.	DELTA 1	D	ZFA24400007150171	093,50 KW
5 FIAT	DUCATO 28/05/2008	DK 821 MT	"B" Trasporto	KILO	K	ZFA25000001274093	088,00 KW
6 FIAT	DUCATO 22/03/2005	CT 582 HR	"B" Trasporto	JULIET	J	ZFA24400007490077	107,00 KW
7 FIAT	DUCATO 31/12/2008	DM 494 FD	Pulmino	HOTEL	H	ZFA25000001580965	088,00 KW
8 PEUGEOT	TRAVELLER 28/06/2017	FJ 761 EN	automedica	ECHO	E (Falco 1)	VF3VEAHXHHZ033856	110,00 KW
9 Atv Dinli	QUAD/2012	DK 57788	Quad	LIMA	L	RFWASAS9CXB1003427	015,00 KW
10 Jingsu linhat power	QUAD / 2004	CD 26639	Quad	PAPA	P	LL8ATN4Z540E00374	013,00 KW
11 FIAT	DOBLO' 24/03/2006	DA 129 FX	Pulmino	MIKE	M	ZFA22300005384040	088,00 KW
12 ROVER	Land-rover/1997	ZA 192 AH	fuoristrada	GOLF	G	SALLDHM68VA108905	083,00 KW
13 FIAT	DUCATO 02/11/2015	FA 047 LW	A- BLS	ROMEO	R	ZFA25000002953228	110,00 KW
14 FIAT	DUCATO 09/03/2016	FC 200 GC	A- BLS	TANGO	T	ZFA250000002954093	110,00 KW

2

1

STATUTO
della "ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO e ASSISTENZA -
CROCE GIALLA FALCONARA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

TITOLO I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione denominata **"Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Assistenza – CROCE GIALLA FALCONARA Organizzazione di Volontariato"** (o anche, in forma breve, **"CROCE GIALLA FALCONARA OdV"**) con sede in Falconara Marittima, in attività dal mese di Dicembre 1983, in questo Statuto successivamente indicata anche come **"Associazione"**.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto, qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione nel registro regionale del volontariato o nel Registro Unico del Terzo Settore.

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce gialla (in forma di croce greca) ricompresa in un cuore tracciato in nero.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione nel perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione persegue i propri fini mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione

dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale comprese nell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, lettere a), b), c), d), e), f), i), v), w) e y):

a) servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

b) servizi di trasporto sociosanitario;

c) gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

d) interventi e prestazioni sanitarie;

e) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

g) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;

h) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

j) organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

n) supporto alle attività di donazione di sangue ed organi;

o) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

r) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse

esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Assemblea.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto e il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci tutti coloro che aderiscono all'Associazione e che ne sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali soci con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa

a qualunque titolo.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali secondo modalità e termini di cui all'art. 36 del presente Statuto.

Art. 8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche partecipando alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: a) per morosità; b) per decadenza; c) per esclusione; d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il 31 marzo dell'anno successivo non ha provveduto al versamento della quota associativa. Dal 01 aprile al 31 dicembre cessa la qualità di socio ma l'interessato può regolarizzare la propria posizione amministrativa senza dover ripresentare la domanda di iscrizione. Scaduto anche il termine del 31 dicembre l'interessato per far parte dell'Associazione dovrà ripresentare regolare domanda di iscrizione.

b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c) il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o altro ausilio di consegna tracciata e/o certificata.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui sopra. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa

comunicazione.

Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

11 – Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, terzo capoverso, del presente Statuto.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, lettera h), del presente Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da attività di raccolta fondi;
- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- l) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4, terzo capoverso.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

I fondi occorrenti per l'ordinaria amministrazione sono depositati presso uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio di Amministrazione.

I prelevamenti sono effettuati dal Presidente o dal Vice-Presidente, abbinando la firma con quella del Segretario o del Vice-segretario.

Art. 14 – Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nei casi in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, da affiggere nella sede sociale, da pubblicare sul sito e sui social media dell'Associazione e da diffondere tramite eventuali ulteriori ausili telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso nel periodo compreso da trenta a dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata in sessione ordinaria entro i mesi di maggio e dicembre di ciascun anno per gli adempimenti di propria competenza. Nella sessione di maggio si approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e nella sessione di dicembre si approva il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi. Quando venga chiesto l'intervento di un notaio, questi funge da segretario.

Quando debba procedersi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri l'Assemblea nomina una commissione di cinque soci i quali, oltre a formare la lista dei candidati, comporranno anche l'Ufficio Elettorale (Presidente, segretario e tre scrutatori). L'Ufficio è regolarmente convocato qualora siano presenti almeno tre dei componenti della commissione.

L'Assemblea inoltre fisserà la data per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Quando l'Assemblea dovrà discutere o deliberare sul bilancio e sul rendiconto morale e finanziario dell'Associazione o sugli argomenti che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono esclusi dal voto.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun socio maggiorenne ha diritto a un voto in Assemblea.

Non sono ammesse deleghe.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

1. L'Assemblea ordinaria

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio di Amministrazione;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea;
- f) determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione scegliendoli fra i soci dell'Associazione;
- g) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- h) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- j) delibera sulla esclusione degli associati, di cui all'art. 10, lettera c);
- k) delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio di Amministrazione;
- l) delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 40 del presente Statuto;
- d) sull'individuazione e sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 24 – Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione.
- 2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del codice civile.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario, il vicesegretario e l'economo; nomina inoltre un direttore sanitario, iscritto all'Ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi anche non soci, qualora le attività svolte lo rendano necessario; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
- 5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore (sino a due giorni) in presenza di particolari motivi di urgenza.
- 6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al punto

precedente, esposto nei locali della sede sociale, pubblicato sul sito e sui social media dell'Associazione e diffuso tramite eventuali ulteriori ausili telematici.

7. Il consigliere che lo riterrà opportuno, almeno tre giorni prima della riunione consiliare, potrà presentare al Presidente eventuale promemoria in merito ad argomenti che rivestono particolare urgenza e importanza. Il Consiglio può decidere di fare esporre le proprie argomentazioni a quel socio che produca istanza scritta, diretta al Presidente, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono a porte aperte tranne che per discussioni personali sui soci e per provvedimenti disciplinari.

9. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del segretario o in sua assenza del vicesegretario o in assenza di entrambi di altro consigliere presente alla seduta, da trascrivere in apposito libro, da lui sottoscritto congiuntamente con il Presidente. Al fine di consentire l'informazione di tutti i soci, copia del verbale viene affissa in sede prima della convocazione della seduta successiva. Un estratto delle decisioni assunte viene affisso in sede entro quindici giorni dalla riunione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza della maggioranza dei componenti.

Qualora un consigliere sia oggettivamente impossibilitato a presenziare a una seduta del Consiglio, le sedute possono svolgersi in videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per ciascun consigliere la partecipazione alla seduta da remoto è da intendersi quale condizione saltuaria ed eccezionale, correlata a impossibilità oggettive e manifeste che dovranno risultare dal verbale.

Il Consiglio di Amministrazione approva le proprie deliberazioni con voto palese; può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguardi le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a comprendere gli eventuali consiglieri che presenziano da remoto per il tramite degli ausili telematici di cui sopra. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-presidente o, qualora anche quest'ultimo assente, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, può partecipare alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, e ha facoltà di proposta e di parola.

Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio di Amministrazione delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio (e vincolante).

Art. 26 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 20;

- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto nazionale di Anpas;
- e) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto
- f) adotta i provvedimenti inerenti alla perdita della qualità di socio;
- g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- j) approva i regolamenti dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- k) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

I componenti che non interverranno a nessuna adunanza per un periodo massimo di sei mesi, a comprendere anche eventuali partecipazioni per mezzo di ausili telematici (es. videoconferenza), sono dichiarati decaduti d'ufficio.

Qualora il Consiglio di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti, fino al limite massimo pari al doppio del numero dei componenti del consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di vacanza della maggioranza dei componenti originariamente eletti.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 – Presidente

Il Presidente coordina, sorveglia e dirige l'attività dell'Associazione. Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, firma gli atti sociali, adotta i provvedimenti di urgenza che dovranno poi essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva o se necessario, in una riunione appositamente convocata.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il suo posto alle sedute del Consiglio sarà coperto dal Vice-Presidente e anche in assenza del Vice-Presidente dal consigliere presente più anziano in età.

Il Presidente può delegare in parte, o interamente per al massimo 90 giorni, sempre e comunque per atto scritto, i propri poteri al Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, ad altro componente del Consiglio stesso.

Art. 29 – Segretario

Il Segretario, collaboratore diretto del Presidente, svolge le mansioni inerenti alla sua carica e interviene a tutte le adunanze generali e del Consiglio di Amministrazione.

Firma con il Presidente gli ordini di introito e di pagamento.

Esso è coadiuvato dal Vice-segretario che in caso di sua assenza lo sostituisce.

Art. 30 – Economo

L'Economo ha in regolare consegna tutto il materiale mobile ed immobile di proprietà dell'Associazione e ne cura la manutenzione.

Previo delibera del Consiglio di Amministrazione provvede in via normale all'approvvigionamento di quanto ad essa necessario.

Vista tutte le fatture prima della loro liquidazione.

Art. 31 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 32 – Competenze del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno semestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed esprime il parere sia sul bilancio consuntivo che su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Verifica i registri delle deliberazioni.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo quanto previsto dalla predetta disposizione di legge ed esercita le funzioni ivi indicate.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza il diritto di voto.

Art. 33 – Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo quanto previsto dalla predetta disposizione di legge.

Art. 34 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 35 – Competenze del collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 10.

Delibera altresì sulle controversie tra i soci e il Consiglio di Amministrazione, tra singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso e tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 36 – Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro dei soci ordinari;
- b) il registro dei soci volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

I libri sociali obbligatori sono tenuti a norma dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V – Norme finali

Art. 37 – Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 38 – Regolamenti

I modi di nomina, i diritti e i doveri, le attribuzioni e mansioni dei volontari sono fissati da norme regolamentari, la cui approvazione e attuazione è in capo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 39 – Commissione Disciplina

Una speciale commissione di disciplina, nominata dal Consiglio di Amministrazione, avrà il compito di esprimere il suo parere su qualsiasi provvedimento disciplinare a carico dei soci e proporre al Consiglio di Amministrazione stesso i provvedimenti del caso.

È composta da 2 consiglieri e un socio.

Art. 40 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di un commissario liquidatore ed indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'ente, come previsto dall'art. 9 Codice Terzo Settore.

I revisori dei conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continueranno ad esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la Legge n. 266/1991, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato, operante in identico o analogo settore, individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia di enti del terzo settore e, per quanto in esse non previsto, le norme del codice civile.

FIRMATO: DOMENICO PACCONE - LUIGI OLMI NOTAIO.

Certifico io sottoscritto, dott. LUIGI OLMI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con gli annessi allegati, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 22 novembre 2019, nel mio studio in via Marsala n. 12.